



UN CURIOSO LIMITE ALLA TEMPORANEA IMPORTAZIONE di Fabrizio Lemme

Esistono due sistemi logici diversi nel predisporre le leggi:

un primo, il più antico (risale al Diritto romano classico, ed è stato poi applicato in Inghilterra nella *Common Law*), consiste nel considerare e regolare casi singoli, lasciando poi, eventualmente, all'interprete di estrapolare, da tali discipline, dei principi di carattere generale. Questo sistema sbocca nella c.d. "*Topica*", intesa come ricerca dei luoghi comuni;

il secondo, che risale alla contaminazione bizantina del Diritto romano classico e poi, più recentemente, alle codificazioni napoleoniche, consiste nel fissare principi generali, dai quali poi far discendere il regime applicabile ai casi singoli.

La mia preferenza va senz'altro verso il primo sistema, assai più mobile ed adattabile ai tempi. Inoltre, ho molta diffidenza per le categorizzazioni generali, che spesso portano a delle vere contraddizioni applicative.

Nella materia del Diritto dei beni culturali, l'impianto generale della legge fondamentale del 1939 – dovuta ad uno dei più grandi giuristi del '900, Santi Romano – era decisamente orientata nel primo senso.

Purtroppo, sia il T.U. Melandri del 1999, sia il Codice del 2004, hanno viceversa snaturato l'impianto originario di tale legge, attraverso la fis-

sazione dei principi generali, come la definizione concettuale del termine "*beni culturali*", risultante dagli artt. 10 e 11 del D.lgs. 44/04.

Questo malvezzo già nel T.U. Melandri aveva dato luogo ad una autentica contraddizione applicativa: definiti i beni culturali tutelabili come quelli di oltre cinquant'anni e di autore scomparso, ne era derivata l'inapplicabilità della tutela contro attività contraffattorie per tutti i prodotti dell'arte contemporanea! E ci è voluto del bello e del buono perché la Corte Costituzionale, con la sentenza 173 del 10 maggio 2002 (vera e propria supplenza legislativa con funzione conservativa), abbia potuto affermare, con una pronuncia interpretativa di rigetto, l'attuale vigenza delle incriminazioni di contraffazione, nella loro originaria formulazione.

Oggi ho dovuto constatare un'altra contraddizione applicativa, legata alla tecnica delle definizioni generali.

Come è noto, è possibile introdurre in Italia dei beni culturali in regime di temporanea importazione, facendo **certificare** la loro provenienza dall'estero. Da tale regime, consegue che il bene in temporanea importazione non faccia parte del patrimonio storico-artistico tutelabile e possa essere riesportato al termine dei cinque anni, salvo il rinnovo, anche all'infinito, di tale **certificazione** (art. 72 Codice). Peraltro, la previsione che precede è circoscritta ai beni per la cui uscita dal territorio nazionale



occorre apposita autorizzazione, ai sensi dell'art. 65, III co.: ossia ai beni di oltre cinquant'anni e di autore scomparso.

Conseguenza: se io importo dall'estero un bene culturale di quarantanove anni o di autore vivente, non potrei chiedere la temporanea importazione e quindi tale bene, dopo appena un anno, potrebbe essere vincolato, con la conseguenza che ne sarebbe impedita l'esportazione.

Ancora una volta, è l'arte contemporanea a far le spese della categorizzazione generale: quanto precede comporta, infatti, un'inammissibile remora all'importazione in Italia di opere legate ai nostri giorni!

Io ritengo, per la verità, che la situazione ora considerata possa formare oggetto di normazione secondaria (Decreto ministeriale), ai sensi del IV co. dell'art. 72, già citato.

Ma tale interpretazione correttiva è contrastata dalle strutture ministeriali, che si rendono conto dell'iniquità della soluzione ma ritengono che essa sia eliminabile solo con una riforma dell'art. 72.

E allora, ancora una volta vi è un contrasto tra due filosofie, tra due modi diversi di intendere il diritto: il vincolo della lettera della legge, intesa in senso meramente formale; l'interpretazione del diritto secondo una insopprimibile esigenza sostanziale.

Il sostanzialismo è impossibile in materia penale, ove il vincolo formale della legge è costituzionalmente affermato in numerose norme di

legge di rango costituzionale (art. 1 c.p., 14 Preleggi, 25 Cost.). Negli altri rami del diritto, esso è possibile ed auspicabile e si sublima nella c.d. "*analogia juris*", per la quale i casi non considerati dalla legge vengono disciplinati secondo i criteri generali che informano l'ordinamento giuridico.

Nel caso di specie, si tratterebbe addirittura della c.d. "*analogia legis*": ricavare la disciplina del caso non considerato dalle norme che regolano situazioni similari.

Ma questo presuppone grandi capacità giuridiche e non si può pretendere che esse alberghino in modesti esegeti.